



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 -  
Fax 045 8069027 - C.F. e P.IVA 02737960233  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmail.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it)

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS.  
36/2023, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO  
OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI  
CASSONETTI E BIDONI IN POLIETILENE  
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

**Tender\_261**

**rfq 338 - CIG B362A90E46**

**APPALTO : 670649\_184**

**Il Responsabile del Procedimento  
Alberto Michelazzo**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di:

- bidoni carrellati e cassonetti da adibire all'attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati (RSU) e dei rifiuti differenziati (RD)
- Ricambi per i bidoni e i cassonetti

I beni richiesti sono distinti nelle seguenti tipologie:

- bidoni capacità litri 240 carrellati con pedaliera per apertura coperchio;
- bidoni capacità litri 240 carrellati ad apertura manuale del coperchio;
- bidoni capacità litri 360 carrellati con pedaliera per apertura coperchio;
- cassonetti capacità litri 1.000/1.100 con pedaliera per apertura coperchio per raccolta RSU;
- cassonetti capacità litri 1.000/1.100 senza pedaliera per apertura coperchio per raccolta RD;

## **ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo totale della fornitura è stabilito in **€ 350.000,00 + IVA**, oneri per la sicurezza pari a zero.

La tipologia e i quantitativi dei prodotti da fornire varieranno in base alle effettive esigenze aziendali.

**L'offerta formulata sarà fissa ed invariabile per tutta la durata contrattuale.**

*Per eventuali altri prodotti che si rendessero necessari nel corso della durata contrattuale, la stazione appaltante provvederà a richiedere apposito preventivo e se ritenuto congruo emetterà apposito ordine d'acquisto alle medesime condizioni contrattuali.*

## **ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

L'Accordo Quadro ha una **durata contrattuale prevista di 24 mesi**; alla scadenza AMIA Verona SpA, qualora l'importo contrattuale non sia esaurito, si riserva di esercitare **l'opzione di proroga contrattuale per un ulteriore anno**, in favore della ditta aggiudicataria, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fermo l'importo dell'accordo quadro. L'opzione contrattuale sarà eventualmente esercitata dalla Società, mediante preavviso formale, comunque prima della scadenza dell'A.Q.

In difetto di opzione, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di approvare una proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario mediante procedura dedicata. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Si precisa che:**

l'importo stimato non è vincolante per la Stazione Appaltante, rappresentando solo il limite massimo di corrispettivo disponibile per il pagamento delle forniture, di volta in volta, richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Pertanto, l'operatore economico non avrà diritto a

pretendere il raggiungimento dell'importo disponibile, se alla scadenza del contratto l'importo non sarà esaurito.

La fornitura varierà in base alle effettive esigenze aziendali legate all'oggetto della fornitura stessa.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito, fatto salvo il diritto di l'opzione di proroga contrattuale per un ulteriore anno, come sopra precisato. In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale, né a titolo di indennizzo di alcun genere.

#### **ART. 4 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DOTAZIONI DEI BIDONI CARRELLATI**

I bidoni dovranno possedere le seguenti caratteristiche di base:

- capacità convenzionale di litri 240 e di litri 360. A tal proposito dovrà essere presentato, unitamente alla documentazione richiesta, un disegno quotato ove sia indicato il sistema utilizzato per il calcolo della capacità;
- realizzati in polietilene ad alta densità stampato ad iniezione conforme alle norme UNI EN 840 ;
- I contenitori dovranno essere rispettare quanto previsto dai *Criteri Ambientali Minimi gestione rifiuti urbani per l'acquisto di contenitori per rifiuti in vigore alla data dell'offerta.*;
- consentire lo svuotamento mediante attacchi a "pettine" o a norma DIN e con sistema "a pinza" con veicoli modello Trans Lift;
- ruote realizzate in gomma;
- essere completi di segnaletica a norma dell'art. 68 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 (del regolamento C.d.S.) con catarifrangenti classe 2 (4 adesivi);
- riportare sia sul coperchio che sulla parte frontale il logo AMIA impresso con serigrafie o sistemi analoghi;
- rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza verso gli operatori e verso l'utenza (assenza di spigoli vivi, cesoiamento, rumorosità, ecc....), di ergonomia e igienicità;
- la vasca non deve avere nessuna foratura e deve essere a tenuta stagna almeno per i primi 50 cm;
- le superfici interne della vasca devono essere lisce ed atte ad impedire il ristagno di liquidi o la formazione di accumuli di rifiuti dopo lo svuotamento e ad assicurare un'ottima qualità di pulizia;
- il coperchio deve essere formato da un pezzo unico e piano;
- il coperchio deve adattarsi perfettamente alla vasca ed essere realizzato in modo che, quando chiuso, ne avvolga il bordo superiore evitando la fuoriuscita di cattivi odori;
- il coperchio deve assicurare la tenuta contro le precipitazioni atmosferiche;
- il coperchio dovrà essere equipaggiato con maniglie collocate in modo da favorire l'utenza nell'apertura ed evitare interferenze con le attrezzature;
- i modelli con coperchio ad apertura con pedaliera devono essere realizzati a pedale unico e tutti i dispositivi di apertura devono essere costruiti in acciaio inox o con materiali inossidabili;
- i colori della vasca e del coperchio saranno indicati negli ordinativi.

## **ART. 5 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DOTAZIONI DEI CASSONETTI**

I cassonetti dovranno possedere le seguenti caratteristiche di base:

- capacità convenzionale di litri 1.000/1.100. L'esatta capacità dovrà essere indicata in offerta. Dovrà altresì essere presentato, unitamente alla documentazione richiesta, un disegno quotato ove sia indicato il sistema utilizzato per il calcolo della capacità;
- realizzati in polietilene od altro materiale con caratteristiche similari;
- I contenitori dovranno essere rispettare quanto previsto dai *Criteri Ambientali Minimi gestione rifiuti urbani per l'acquisto di contenitori per rifiuti in vigore alla data dell'offerta.*;
- consentire lo svuotamento mediante attacchi a "pettine" o a norma DIN;
- essere dotati di apposite maniglie per lo spostamento;
- essere dotati di ruote per lo spostamento del tipo piroettante con sistema di frenatura a pedale a sganciamento rapido o equivalente;
- essere completi di segnaletica a norma dell'art. 68 del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 (del regolamento C.d.S.) con catarifrangenti classe 2;
- riportare sulle parti frontali il logo AMIA impresso con serigrafie o sistemi analoghi;
- rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza verso gli operatori e verso l'utenza (assenza di spigoli vivi, cesoiamento, rumorosità, ecc...), di ergonomia e igienicità;
- la vasca deve essere a tenuta stagna almeno per i primi 30 cm;
- le superfici interne della vasca devono essere lisce ed atte ad impedire il ristagno di liquidi o la formazione di accumuli di rifiuti dopo lo svuotamento e ad assicurare un'ottima qualità di pulizia;
- il coperchio dei cassonetti adibiti alla raccolta indifferenziata deve essere formato da un pezzo unico e piano;
- il coperchio deve adattarsi perfettamente alla vasca ed essere realizzato in modo che, quando chiuso, ne avvolga il bordo superiore evitando la fuoriuscita di cattivi odori;
- il coperchio deve assicurare la tenuta contro le precipitazioni atmosferiche;
- il coperchio dovrà essere munito di maniglie collocate in modo da favorire l'utenza nell'apertura manuale e da evitare interferenze con le attrezzature;
- i componenti che costituiscono il dispositivo di apertura del coperchio devono essere costruiti in acciaio inox o con materiali inossidabili;
- i modelli destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati devono avere l'apertura a pedale unico centrale agente sui due lati del coperchio. Il sistema di chiusura deve essere del tipo ammortizzato atto a consentirla in un tempo compreso fra i 5 ed i 15 secondi; deve evitare l'uscita di cattivi odori e lo sbattimento del coperchio;
- i modelli destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati, carta e plastica, devono essere realizzati in modo che due terzi del coperchio risulti chiuso con una serratura gravitazionale ed un terzo ad accesso libero per l'immissione controllata degli stessi rifiuti Tale sistema deve comunque assicurare lo svuotamento del contenitore con mezzi meccanici;
- i colori della vasca e del coperchio saranno indicati negli ordinativi.

## **ART. 6 – OBBLIGO DI CAMPIONATURA**

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire presso la sede dell'Appaltante **un campione per ciascuno dei modelli di contenitore offerti**, munito di targhetta indelebile indicante il

**nominativo della Ditta concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura “campione gara”**. Tale campione costituirà il riferimento tecnico per la verifica di ammissibilità dell'offerta, per l'attribuzione del punteggio tecnico, e, per la Ditta aggiudicataria, il modello per tutte le forniture.

La mancata presentazione del campione conforme sarà motivo di esclusione dell'offerta.

I campioni dovranno essere consegnati all'Appaltante in porto franco entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell'offerta. Alle Ditte offerenti i campioni non saranno restituiti.

#### **ART. 7 – CONDIZIONI DI FORNITURA**

I prezzi dei contenitori e gli sconti praticati saranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a fornire all'Appaltante, in fase di aggiudicazione definitiva, il listino ufficiale vigente ed il catalogo in vigore dei pezzi di ricambio, preferibilmente in formato elettronico, ed on-line, aggiornati alla data di aggiudicazione.

Ogni variazione di listino e/o catalogo dovrà essere prontamente comunicata all'Appaltante; in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso di Amia all'atto dell'ordine e l'Appaltatore nulla potrà richiedere ad integrazione.

#### **ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- c. nominare e comunicare all'Appaltante un Referente dell'impresa, dotato di numero di cellulare sempre reperibile, in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo (il nominativo ed il recapito del referente dell'impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati ad Amia in forma scritta dall'Appaltatore);
- d. su richiesta dell'Appaltante l'Appaltatore si impegna a ritirare presso la sede Amia eventuali materiali da reperire a “campione” per l'esatta individuazione di eventuali prodotti afferenti per tipologia che si rendessero necessari durante la durata dell'Accordo quadro.

#### **ART. 9 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA**

L'Appaltante procederà ad emettere ordinativi, via mail, telefono sulla base delle proprie effettive esigenze.

**La consegna dei contenitori** dovrà avvenire entro e non oltre **60 giorni lavorativi** dall'ordinativo, salvo tempo di consegna migliorativo indicato in sede di offerta tecnica utilizzando l'Allegato B1.

**La consegna dei ricambi** di bidoni e cassonetti dovrà avvenire entro **15 giorni lavorativi** dall'ordinativo.

L'Appaltante si riserva di indicare nell'ordinativo, tempi di consegna differiti rispetto alle indicazioni sopra riportate.

Le consegne dovranno essere effettuate **in porto franco**, salvo diversa indicazione da parte di Amia stessa, presso il magazzino di Amia Verona Spa, sito in Via Bartolomeo Avesani, 31, 37135 Verona dalle ore 7.00 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un singolo documento di trasporto riportante il riferimento di ogni ordine; inoltre, per ogni prodotto: la descrizione del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo), il ribasso applicato ed il codice identificativo interno dell'Appaltante.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

Si precisa inoltre che gli ordinativi riferiti ai ricambi saranno di **minimo € 1.000,00**; in caso di ordinativi di importi inferiori il trasporto si considererà in porto assegnato con corriere indicato dalla stazione appaltante.

In merito agli ordini dei cassonetti e bidoni Amia si impegna a richiedere un quantitativo **minimo in valore pari a € 15.000,00** per singolo ordine.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti, per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto previsto nel contratto di fornitura e nelle norme vigenti in materia.

A seguito di riscontrata difformità/presenza di difetti dell'articolo ed in caso di rifiuto della sostituzione dello stesso da parte dell'appaltatore entro il termine stabilito dal precedente articolo, Amia Verona Spa potrà provvedere all'applicazione delle penali per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

#### **ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile; la fattura dovrà essere unica per tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

*Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.*

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

### **Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

### **Art. 13 – ANTICIPAZIONI**

Trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 125, D.Lgs. 36/23.

### **Art. 14 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI E COMUNICAZIONI**

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente

l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

### **Art. 15 – ASPETTI ASSICURATIVI**

L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Appaltante e di terzi. L'Appaltante si ritiene, pertanto, pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai suoi lavoratori e a terzi. La gestione della fornitura dovrà, a tal fine, essere garantita da apposita copertura assicurativa R.C. TERZI, valida sino al completamento della stessa.

L'Appaltatore dovrà prendere visione del Regolamento Generale Ingressi Sede Amia (link: <https://www.amiavr.it/LAzienda/Sicurezza>)

### **Art. 16 – SUBAPPALTO**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

### **ART. 17 – CONTESTAZIONI E PENALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno solare 0.1 per mille dell'ammontare contrattuale
articolo difettato o non conforme (a seguito di rifiuto della sostituzione)	€/cad. come indicato nel relativo listino ufficiale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

### **ART. 18 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario (anche se non consecutive), Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza reiterata di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

#### **ART. 19 – RECESSO**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare la fornitura effettivamente effettuata fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

#### **Art. 20 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

## **Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

## **ART. 22 – GARANZIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall’assegnazione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’articolo 117 del D.Lgs.36/23 avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, D.lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 23 - RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

## **ART. 24 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI GARA, MODULI D’OFFERTA, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di gara e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso

delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la fornitura.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto la fornitura oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che la fornitura aggiudicata venga svolta in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento delle forniture contemplate nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

#### **ART. 25 – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, le spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Appaltante, le spese di notifica e simili.

#### **ART. 27 - RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente.

#### **ART. 28 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari

inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

**ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

**ART. 30 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE**

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale [www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.